

# **COMUNE DI SALERNO**

# REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

## Sezione I

# Disposizioni Generali

# Art. 1 Oggetto

- **1.** Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge 15 maggio 1997 n. 127 e disciplina le alienazioni dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e dei diritti edificatori appartenenti al patrimonio del Comune di Salerno.
- **2.** Con le disposizioni del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale assicura criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità, perseguendo altresì l'obiettivo di accelerare i tempi e rendere più snelle le procedure di alienazione.
- **3.** Per quanto non espressamente regolamento con il presente atto si rinvia alla legge n. 560/93 e s.m.i., alla legge n. 410 del 23/11/2001, alle leggi della Regione Campania n. 24/2003 e n. 16 del 22/12/2004 ed ogni altra norma vigente in materia.

# Art. 2 Beni alienabili

- 1. Sono alienabili:
- a) gli alloggi di edilizia residenziale pubblica inclusi nei piani delle vendite approvati dalla Regione Campania;
- b) i beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile;
- c) i beni immobili facenti parte del patrimonio indisponibile per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio;
- d) i beni immobili facenti parte del demanio comunale per i quali sia intervenuto motivato provvedimento di sdemanializzazione;
- e) i diritti reali costituiti, la capacità edificatoria presente sulle aree di sedime, maturata prima della loro realizzazione e mai utilizzata, sui beni immobili di cui alle precedenti lettere a, b, c e d;
- f) i diritti edificatori.
- **2.** I beni individuati al comma 1 possono essere ceduti in tutto o in parte, così come il loro sottosuolo o soprasuolo, anche secondo modalità disgiunte.

#### Art. 3

#### Piano di dismissione

- **1.** Il piano, ovvero l'elenco dei beni e/o dei diritti da dismettere di cui al precedente art. 2, viene definito dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.
- **2.** La Giunta Comunale assegna al competente Settore l'istruttoria delle attività propedeutiche alla vendita.
- 3. Il prezzo di vendita, determinato dal valore risultante dalla perizia

estimativa redatta secondo quanto precisato con il successivo art. 9 comma 3 e dalla applicazione degli eventuali ribassi e aggiornamenti di cui ai commi 7 e seguenti dello stesso articolo, è indicato nelle entrate del bilancio preventivo dell'esercizio finanziario nel quale si prevede di realizzare la vendita. La delibera consiliare di approvazione del bilancio preventivo, alla quale è allegata la deliberazione di Giunta di cui al comma 1, come previsto dall'art. 172 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000, costituisce autorizzazione all'alienazione.

- **4.** Qualora per esigenze di mercato o per altre motivazioni si ritenga opportuno procedere alla vendita prima dell'approvazione del nuovo bilancio preventivo, ovvero si debba procedere all'alienazione di beni e/o diritti diversi da quelli elencati nei documenti di programmazione, la relativa decisione deve essere assunta con uno specifico provvedimento consiliare che, indicando le ragioni dell'urgenza, modifica anche il bilancio di esercizio, registrando nell'entrata il prezzo di vendita previsto e nelle spese i relativi costi.
- **5.** I successivi provvedimenti inerenti alla procedura di vendita sono assunti con determinazioni dei responsabili delle strutture competenti, nel rispetto della forma prescritta dall'art. 192 del decreto legislativo n. 267/2000.

# Sezione II - *Tipologia dei beni*

#### Art. 4

## Beni immobili ad uso non abitativo

- **1.** L'Amministrazione Comunale individua i beni immobili da alienare aventi destinazione d'uso non abitativo, quali:
- a) beni a bassa redditività o a gestione particolarmente onerosa;
- b) beni che richiedano interventi manutentivi onerosi, nonché ruderi con originaria destinazione abitativa;
- c) ogni altro bene immobile che l'Amministrazione Comunale abbia interesse a dismettere.
- **2.** I beni di cui al comma 1 sono soggetti ad alienazione con procedura competitiva tramite asta pubblica, esclusi i casi di cui al successivo art. 11 e ferme le disposizioni della legge n. 410/2001.

# Art. 5

### Beni immobili ad uso abitativo

- **1.** La vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è effettuata ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1993 n. 560 e s.m.i., ed ai sensi della legge della Regione Campania n. 24/2003 e s.m.i.
- **2.** L'introito derivante dall'alienazione dei beni di cui al comma 1 dovrà essere destinato alla realizzazione, all'acquisto o alla sistemazione di immobili di edilizia residenziale pubblica in risposta all'emergenza abitativa, ovvero per interventi tesi al recupero, miglioramento e riqualificazione urbana dei quartieri in cui ricadono complessi abitativi di edilizia residenziale pubblica.
- 3. La vendita dei beni immobili ad uso abitativo di patrimonio disponibile è effettuata ai sensi e per gli effetti della legge 23 novembre 2001 n. 410 e

s.m.i.

- **4.** In favore dei legittimi conduttori dei beni di cui al comma 3 è riconosciuto il diritto di opzione per l'acquisto, per il cui esercizio lo stesso conduttore deve essere nella detenzione dell'immobile, in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e non deve essere proprietario di altro bene ad uso abitativo nel comune di residenza.
- **5.** Gli immobili inoptati e quelli liberi sono alienabili mediante asta pubblica.

#### Art. 6

#### Diritti reali immobiliari ed edificatori

- **1.**L'Amministrazione Comunale individua i diritti reali immobiliari, i diritti edificatori di aree pubbliche, nonché quelli oggetto di perequazione urbanistica compresi nei comparti edificatori del PUC, da alienare.
- **2.** L'alienazione dei diritti edificatori, è ammessa altresì come:
- a) strumento compensativo dei vincoli espropriativi decaduti, quale risarcimento per il mancato indennizzo;
- b) alternativa ai procedimenti espropriativi.
- **3.** L'alienazione dei diritti reali immobiliari avviene con procedura competitiva tramite asta pubblica secondo quanto previsto dal successivo art. 9 e fatti salvi i casi di cui al successivo art. 11.
- **4.** I soggetti attuatori dei comparti edificatori previsti nel PUC possono esercitare *pro quota* il diritto di prelazione nell'acquisizione delle aree e/o dei relativi diritti edificatori al maggior prezzo risultante dall'esperimento d'asta.
- **5.** Qualora la prelazione non venga esercitata da tutti i proprietari aventi facoltà, ne conseguirà un proporzionale accrescimento della quota da acquisire in favore dei soli soggetti che eserciteranno la prelazione.

#### Art. 7

# Beni vincolati e di edilizia residenziale pubblica

L'alienazione di beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo totale o parziale dello Stato è subordinata alla formalità liberatoria del vincolo o al rilascio della autorizzazione prescritta a norma di legge.

#### Art. 8

# Beni soggetti a diritto di prelazione

Qualora il bene sia gravato da diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita e l'aggiudicazione dovrà essere notificata nei modi previsti dal successivo art. 12 comma 2 e dalla normativa vigente.

#### Sezione III - Modalità di vendita

#### Art. 9

#### Determinazione del valore di vendita degli immobili e dei diritti

**1.** Nel piano di dismissione, approvato dai competenti Organi Comunali, viene stabilito il prezzo di vendita per ogni immobile, diritto reale e diritto edificatorio.

- **2.** Tale prezzo è determinato prendendo a riferimento il valore risultante dalla perizia estimativa di cui al precedente art. 3.
- **3.** Sia per gli immobili ad uso abitativo che per quelli ad uso non abitativo la valutazione di stima deve tener conto del valore medio di mercato relativo al tipo ed alla ubicazione degli stessi, come desumibile dai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate (O.M.I.) e da listini redatti da operatori di settore e da quotazioni di mercato rilevabili da siti web qualificati; andrà parimenti considerato ogni altro più specifico elemento estimativo dipendente dalle caratteristiche intrinseche ed estrinseche di ciascun immobile; la valutazione terrà infine conto sia della condizione d'uso attuale del bene, sia delle potenzialità di utilizzo e dei correlati vantaggi economici conseguibili dall'acquirente.
- **4.** Per quanto riguarda i diritti edificatori, di aree pubbliche, nonché quelli oggetto di perequazione urbanistica compresi nei comparti edificatori del PUC, i valori sono quelli determinati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 23/02/2007 ed eventuali successivi aggiornamenti.
- **5.** La perizia estimativa deve espressamente specificare la metodologia utilizzata per la determinazione del valore del bene.
- **6.** Il valore di stima così determinato si intende al netto degli oneri fiscali, che sono comunque a carico dell'acquirente ove previsti, così come delle spese tecniche (ad esempio, per la redazione di frazionamenti catastali, volture o altre pratiche necessarie alla formalizzazione dell' atto di vendita) e delle spese contrattuali.
- **7.** Il prezzo di vendita da porre a base delle procedure di alienazione dovrà essere determinato secondo quanto stabilito ai successivi commi.
- **8.** L'immobile è proposto in vendita all'asta al valore risultante dalla perizia estimativa; qualora resti invenduto, l'immobile può essere proposto all'asta una seconda volta con prezzo ribassato del 20% rispetto a quello dell'asta infruttuosa; qualora resti nuovamente invenduto, potrà essere riproposto all'asta una terza volta con prezzo ribassato del 20% rispetto a quello della seconda asta infruttuosa; qualora resti invenduto per la terza volta, potrà essere riproposto all'asta ad un prezzo non inferiore al 50% del valore di stima, aggiornato come previsto al comma successivo.
- **9.** Preliminarmente alla indizione delle aste, il valore di stima ed il prezzo di vendita calcolato con gli eventuali ribassi di cui al precedente comma andranno aggiornati in misura pari alla variazione percentuale, risultante dalla comparazione dei valori medi resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (O.M.I.) al momento della perizia estimativa ed all'attualità.
- **10.** Nel caso di trasformazioni o nuove condizioni che influiscano significativamente sul valore di mercato, l'immobile da alienare sarà oggetto di nuova perizia estimativa.

# Art. 10 Metodi di alienazione

Fatti salvi i casi di cui al successivo art. 11, l'Amministrazione Comunale procede all'alienazione dei beni immobili, dei diritti reali e dei diritti edificatori mediante la procedura competitiva del pubblico incanto con le modalità di cui all'art. 73 lettera c del R.D. n. 827/1924.

#### Art. 11

#### Vendita diretta

- 1. È ammessa la vendita diretta degli immobili nei seguenti casi:
- a) alienazione a favore di enti pubblici;
- b) alienazione a favore di soggetti privati o di società o consorzi a prevalente partecipazione pubblica, che ne assicurino la destinazione ad iniziative di pubblico interesse o di rilevanza sociale;
- c) a favore di inquilini intestatari di contratti di locazione in essere, o in corso di rinnovo, già deliberato dall'Amministrazione, purché il titolare del contratto si trovi nella detenzione dell'immobile, sia in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e non sia titolare di diritto di proprietà, e/o usufrutto, e/o abitazione su altro immobile ad uso abitativo ubicato nel comune di residenza;
- d) alienazione a favore di parenti o affini entro il terzo grado, conviventi da almeno un biennio dalla data di comunicazione dell'offerta di vendita, con gli inquilini intestatari di contratti di locazione previa specifica autorizzazione da parte del conduttore. In tal caso, con l'atto di compravendita l'acquirente deve garantire a favore del conduttore e del di lui coniuge il diritto di abitazione;
- e) cessione di un bene immobile finalizzata alla permuta con un altro bene che l'Amministrazione Comunale ritenga utile acquisire per il perseguimento dei propri fini istituzionali e/o di pubblico interesse;
- f) alienazione a favore di titolari di diritti reali o personali di godimento sull'immobile in vendita;
- g) alienazione di fondi interclusi o parzialmente interclusi, la cui utilità ed il cui valore di mercato, quali beni a sé stanti, siano ridotti a causa delle limitazioni d'uso derivanti dall'interclusione.
- h) allorché la cessione o la permuta risultino all'interno di una convenzione, nell'ambito di un atto di pianificazione urbanistica attuativa, al valore di base dell'asta ivi stabilito;
- i) in ogni altro caso ammesso dalla legge.
- **2.** È ammessa la vendita diretta dei diritti edificatori e dei diritti oggetto di perequazione urbanistica, fatti salvi gli specifici diritti di prelazione di cui all'articolo successivo, nei casi sequenti:
- a) alienazione dei diritti come strumento compensativo dei vincoli espropriativi decaduti;
- b) alienazione dei diritti come alternativa al procedimento espropriativo;
- c) allorché la cessione o la permuta risultino all'interno di una convenzione, nell'ambito di un atto di pianificazione urbanistica attuativa, al valore di base dell'asta ivi stabilito;
- d) in ogni altro caso ammesso dalla legge.
- **3.** L'Amministrazione Comunale si riserva comunque, ai fini della contrattazione delle alienazioni di cui al comma 1, di comunicare, ove necessario, le forme, le modalità e le cautele che riterrà opportuno debbano essere osservate.
- 4. La vendita diretta è altresì consentita nel caso ricorrano le circostanze di

cui al successivo articolo 13.

- **5.** In caso di vendita infruttuosa di cui all'articolo 9 del regolamento per le alienazioni, si procede con la vendita diretta, con indicazione della data e del termine entro cui devono pervenire le offerte libere in busta chiusa, con cauzione del 20 per cento a mezzo assegno circolare intestato al banditore.
- **6.** Alla data indicata si procede all'apertura delle buste e delle offerte, e viene aggiudicato sospensivamente il bene a quella più alta.
- **7.** Nei successivi sessanta giorni, previa pubblicità su sito del Comune di Salerno e a mezzo manifesti murali o nelle forme ritenute più opportune, sono consentite offerte in aumento di un quinto sul prezzo di aggiudica; ove pervenute offerte, la gara verrà riaperta, con indicazione della data e della gara ai pubblici incanti con offerte al rialzo di un quinto, per cui il bene verrà aggiudicato al miglior offerente.
- **8.** Nei successivi dieci giorni sarà possibile fare un'ulteriore offerta in aumento di un quinto, per cui la gara si riaprirà con le modalità di cui al comma precedente.

## Art. 12

# Procedura negoziata

- 1. Qualora ad avvenuto infruttuoso espletamento di tutte le procedure di cui all'art. 9 comma 8 dovesse pervenire una richiesta d'acquisto a prezzo non inferiore a quello ribassato come da comma citato, i beni immobili e i diritti edificatori possono essere alienati nel rispetto della procedura di cui ai successivi commi.
- **2.** Si procederà alla pubblicazione per trenta giorni sul sito istituzionale dell'Ente di un avviso contenente gli elementi informativi relativi all'offerta di acquisto pervenuta e l'invito agli eventuali interessati a far pervenire proprie offerte.
- **3.** Qualora allo scadere del suddetto termine non risultino pervenute altre offerte si procederà ad aggiudicazione in favore del richiedente di cui al comma 1.
- **4.** Ove invece pervengano una o più offerte di importo superiore a quella di cui al comma precedente, si darà luogo ad una procedura negoziata tra coloro che hanno prodotto offerta, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali offerte al rialzo.
- **5.** Decorso tale termine si procederà alla relativa aggiudica in favore della migliore offerta tra quelle pervenute.

#### Art. 13

#### Prelazione

- **1.** Il diritto di prelazione al prezzo corrispondente alla maggiore offerta valida risultante dall'esperimento d'asta è riconosciuto in favore di:
- a) soggetti di cui all'art. 11 comma 1 lettera c;
- b) soggetti attuatori dei comparti edificatori previsti nel PUC, nel caso di vendita dei relativi diritti edificatori; la prelazione potrà essere esercitata *pro quota* da ciascun proprietario avente facoltà, ovvero dai soli soggetti attuatori dei comparti, che eserciteranno tale diritto con consequente proporzionale

accrescimento della quota stessa;

- c) altri soggetti che ne hanno titolo previsto dalla legge.
- **2.** Il Dirigente responsabile comunica ai beneficiari della prelazione, a mezzo raccomandata A/R, il corrispettivo e le altre condizioni alle quali la compravendita deve essere conclusa; l'esercizio del diritto da parte del beneficiario deve avvenire a mezzo di raccomandata A/R entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
- **3.** In caso di esercizio del diritto di prelazione, il beneficiario deve stipulare il contratto di compravendita entro sessanta giorni dal ricevimento della convocazione, a pena di decadenza.

# Sezione IV - Procedura di gara

# Art. 14 Pubblicità

Nel caso di pubblico incanto è data pubblicità mediante affissione integrale del bando all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente, nonché mediante pubblicazione per estratto dello stesso su almeno due quotidiani di cui uno nazionale, a mezzo di manifesti da affiggere per le strade cittadine e attraverso ogni altra forma di pubblicità idonea ad assicurare la massima diffusione ed informazione della procedura.

# Art. 15

# Domanda di partecipazione e presentazione dell'offerta

- **1.** Il termine di presentazione delle offerte, indicato nel bando di gara o nella lettera d'invito, non può essere inferiore a venti giorni, naturali e consecutivi, dalla data di pubblicazione del bando stesso.
- **2.** La domanda di partecipazione deve contenere l'indicazione dell'immobile, del diritto reale e/o del diritto edificatorio che si intende acquistare, la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di aver preso visione dello stato di fatto e di diritto nonché di tutti gli atti concernenti la consistenza e la destinazione urbanistica dell'immobile e/o del diritto a cui la domanda si riferisce.
- **3.** L'offerta deve essere: redatta in lingua italiana, incondizionata, vincolante ed irrevocabile per un periodo non inferiore a centottanta giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione della domanda di partecipazione, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Il prezzo deve essere espresso in cifre e in lettere.
- **4.** Nel caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre si intenderà valido quello espresso in lettere. Non possono essere presentate offerte per conto di terzi, salvo quando sia consentito dalla norma.
- **5.** L'offerta deve essere presentata in busta chiusa e sigillata. Sulla stessa saranno indicati il nominativo del soggetto concorrente e l'oggetto della gara.
- 6. Le domande di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara, dovranno

essere formulate secondo le modalità previste nel bando e dovranno pervenire nei termini prescritti. Il rischio del recapito è a carico esclusivo del mittente. L'Amministrazione non risponde per dispersione o ritardo a qualsiasi causa dovuti (disguido postale, fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore).

# Art. 16 Garanzie

- **1.** Il Comune assume nei confronti dell'acquirente tutte le garanzie di legge e dichiara la sussistenza o meno di iscrizioni ipotecarie e pregiudizievoli, di privilegi anche fiscali e di diritti reali anche parziali a favore di terzi.
- **2.** Per partecipare alla singola gara deve essere richiesta la costituzione di una cauzione pari almeno al 10% del valore posto a base d'asta degli immobili, dei diritti reali ed edificatori; la cauzione è destinata a garantire la mancata sottoscrizione del contratto di compravendita da parte del soggetto aggiudicatario.
- **3.** A tal fine i soggetti interessati devono produrre in allegato all'offerta, a pena di esclusione, il documento comprovante la costituzione della cauzione, in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
- **4.** La cauzione deve essere costituita mediante deposito presso la Tesoreria dell'Ente. Questo deposito costituisce pegno a favore dell'Amministrazione, affidato all'istituto bancario ai sensi dell'art. 2786, comma 2 del codice civile.
- **5.** La cauzione del soggetto aggiudicatario resterà vincolata fino al versamento completo del corrispettivo, mentre le cauzioni degli altri soggetti partecipanti alla gara e non aggiudicatari saranno svincolate dopo l'aggiudicazione definitiva del bene.
- **6.** Qualora il soggetto aggiudicatario non versi il corrispettivo secondo l'offerta presentata, oppure non provveda alla stipulazione del contratto nel termine fissato, la cauzione sarà automaticamente incamerata dall'Ente, salvi eventuali ulteriori risarcimenti.
- **7.** L'Ente potrà richiedere la costituzione di un ulteriore deposito, nelle stesse forme previste per la cauzione, di importo corrispondente alle spese tecniche, amministrative e contrattuali poste a carico dell'acquirente.

# Art. 17

# Svolgimento della gara

- **1.** L'apertura delle offerte viene effettuata in seduta pubblica secondo quanto disciplinato dal relativo bando di gara; l'aggiudicazione è fatta al migliore offerente.
- 2. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
- **3.** In caso di offerte di pari importo, si procede a richiedere un' offerta migliorativa ai soggetti che hanno presentato le offerte, se tutti presenti alla seduta di gara, secondo quanto disciplinato dal relativo bando.
- **4.** Nel caso in cui i soggetti che hanno presentato offerte uguali non siano presenti, o nessuno di essi voglia migliorare l'offerta, si procede ad estrazione a sorte.
- **5.** Se l'incanto non può compiersi nello stesso giorno in cui è stato aperto sarà continuato nel primo giorno seguente non festivo.
- 6. Sulla base delle risultanze delle operazioni di gara, si procede

all'aggiudicazione con determinazione dirigenziale, fermo restando che la sottoscrizione del contratto è subordinata alla verifica della documentazione e delle dichiarazioni rese in sede di gara.

**7.** L'offerta non è mai vincolante per l'Amministrazione Comunale, che a sua discrezione può comunque sospendere o non effettuare la gara, ovvero dopo l'effettuazione della stessa, revocare la procedura o non procedere alla stipulazione del contratto.

#### Art. 18

# Cause di esclusione dalla gara

Costituiscono motivo di esclusione dalla procedura di gara:

- a) le offerte per persone da nominare e le offerte presentate da soggetto non abilitato a stipulare con la pubblica amministrazione, ai sensi di legge;
- b) le offerte espresse in modo condizionato e/o assoggettate ad un termine iniziale o finale di efficacia;
- c) le offerte non contenute in busta chiusa e sigillata e le offerte non riportanti sull'esterno del plico le indicazioni del nominativo del soggetto concorrente e dell'oggetto della gara;
- d) la mancata costituzione della cauzione e/o del deposito delle spese.

## Sezione V

# Contratto e pagamento

#### Art. 19

# Termini di sottoscrizione

- **1.** L'aggiudicatario deve stipulare il contratto, nelle forme e modalità previste dal codice civile, nel termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di definitiva aggiudicazione.
- **2.** Il termine può essere prorogato una sola volta e per non più di tre mesi se l'acquirente abbia presentato richiesta di mutuo, o di prodotti economico-finanziari equivalenti, che non siano stati ancora erogati per cause non imputabili al soggetto stesso.
- **3.** Il contratto viene rogato da notaio scelto dall'acquirente a cui accedono tutte le relative spese; restano a carico dell'acquirente i successivi adempimenti di registrazione, trascrizione e voltura catastale.
- **4.** In ogni caso la vendita viene stipulata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene, con le relative accessioni e pertinenze.

#### Art. 20

#### Corresponsione del prezzo di acquisto

- **1.** Il pagamento del prezzo di acquisto può avvenire:
- a) tramite versamento dell'intero importo presso la Tesoreria Comunale e con obbligo di comprovare, con idonea documentazione, l'avvenuto versamento almeno dieci giorni prima della data di stipula;
- b) con versamento dell'intero importo al momento della stipula tramite uno o più assegni bancari circolari non trasferibili intestati al Comune di Salerno;

- c) secondo le modalità previste dalla legge n. 560/93 e dalla legge della Regione Campania n. 24/2003 per la vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
- 2. Al fine di favorire la conclusione di procedure di cessione di immobili residuali di proprietà comunali in comparti edificatori soggetti a Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata, è consentita la rateizzazione del prezzo di aggiudica in quattro rate trimestrali di pari importo delle quali la prima da versarsi all'atto del rogito e le restanti garantite da polizze fidejussorie bancarie (comprensive degli interessi legali) da prestarsi entro la data del rogito.

# Sezione VI

### Norme finali

# Art. 21 *Rinvio*

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le normative vigenti in materia di alienazione.

# Art. 22 Entrata in vigore

Ai sensi dell'art. 134 del nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, il presente regolamento entra in vigore all'esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.